

**AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI -
DETERMINAZIONE 20 dicembre 2001
Profili interpretativi in materia di bandi di gara e di esecuzione dei
lavori. (Determinazione n. 25).**

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Sono pervenuti all'Autorita' numerosi quesiti riguardanti l'interpretazione delle norme che regolano la predisposizione dei bandi di gara nonche' la partecipazione delle imprese alle gare e la materiale esecuzione dei lavori. I quesiti in particolare fanno riferimento ai problemi nascenti dalla prossima fine (31 dicembre 2001) della fase transitoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Su tali norme l'Autorita' ha espresso i propri avvisi in piu' occasioni (Nota illustrativa delle tipologie unitarie dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici" nonche' determinazioni 5/2001, 12/2001, 15/2001 e delibere n. 229/2001 e n. 377/2001) ma data l'importanza che hanno le questioni sollevate ritiene opportuno adottare una ulteriore determinazione che, alla luce di quanto gia' affermato e di nuove considerazioni, possa costituire un inquadramento generale degli aspetti dell'ordinamento dei lavori pubblici prima indicati.

Considerato in diritto.

Le disposizioni in materia di predisposizione dei bandi di gara, di partecipazione delle imprese alle gare per l'affidamento di appalti e di concessioni di lavori pubblici e quelle in materia di esecuzione degli stessi sono molteplici e sono contenute in piu' parti del relativo ordinamento. La individuazione dell'assetto normativo che ne consegue comporta in primo luogo la necessita' di individuare quali siano le norme che contribuiscono alla sua formazione. Esse sono:

- a) la disposizione (art. 9, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) che, ai fini della qualificazione delle imprese, stabilisce la suddivisione delle opere e dei lavori in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate;
- b) le disposizioni (art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e art. 73,

commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e l'art. 30, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) le quali stabiliscono che nei bandi di gara devono essere indicati:

l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto;

la categoria, generale oppure specializzata (individuata sulla base delle declaratorie contenute nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), che fra quelle che costituiscono l'intervento e' da considerarsi prevalente in quanto di importo piu' elevato;

l'importo della categoria prevalente;

gli importi e le categorie, generali oppure specializzate (individuate sulla base delle declaratorie contenute nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), cui sono riconducibili le lavorazioni diverse dalla prevalente necessarie per la realizzazione dell'intervento finito in ogni sua parte e capace di esplicitare le funzioni economiche e tecniche richieste dalla stazione appaltante (definite dall'art. 13, comma 8, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, categorie scorporabili e cosi' denominate nel prosieguo della determinazione);

c) la disposizione (art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che stabilisce che, per la partecipazione delle imprese alle gare di appalto, e' richiesta la sola qualificazione nella categoria prevalente;

d) le disposizioni (art. 18 della legge n. 55/1990, e successive modificazioni e articoli 74 e 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che disciplinano la esecuzione delle lavorazioni previste nel bando di gara stabilendo che il soggetto aggiudicatario puo':

eseguire direttamente tutte le lavorazioni della categoria prevalente;

eseguire direttamente, ancorche' privo delle specifiche qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che non siano ne' generali ne' relative ad una speciale elencazione di categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica (art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive

modificazioni e articoli 2, comma 1, lettera g) e 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999);

eseguire direttamente, qualora sia in possesso delle specifiche qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che siano generali oppure comprese nel suddetto elenco;

subappaltare a soggetti in possesso di adeguate qualificazioni le lavorazioni della categoria prevalente entro il limite del 30%;

affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni,

l'esecuzione di prestazioni consistenti in forniture e posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto;

subappaltare, sempre che non venga in evidenza il divieto di subappalto (art. 13, comma 1, della legge n. 109/1999, e successive modificazioni), senza limiti di importo, a soggetti in possesso di adeguata qualificazione, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che siano generali oppure comprese nel suddetto elenco;

e) le disposizioni (ultimo capoverso delle premesse e indicazioni riportate nella tabella corrispondenze fra nuove e vecchie categorie contenuta nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) che prevedono la suddivisione delle categorie, generali e specializzate, in quelle a qualificazione non obbligatoria e in quelle a qualificazione obbligatoria: le prime (a qualificazione non obbligatoria) possono essere eseguite direttamente dal soggetto aggiudicatario ancorché privo della specifica qualificazione e le seconde (a qualificazione obbligatoria) possono essere eseguite dal soggetto aggiudicatario soltanto se in possesso della specifica qualificazione. Esse sono:

qualificazione non obbligatoria (OS1 - lavori in terra; OS6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; OS7 - finiture di opere generali di natura edile; OS8 - finiture di opere

generali di natura tecnica; OS12 - barriere e protezioni stradali; OS23 - demolizioni di opere; OS26 - pavimentazioni e sovrastrutture speciali; OS32 - strutture in legno; OS34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita);
qualificazione obbligatoria (tutte le categorie generali nonche' le seguenti categorie specializzate: OS2 - superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti idrico sanitari; OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS5 - impianti pneumatici; OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; OS10 - segnaletica stradale non luminosa; OS11 - apparecchiature strutturali speciali; OS13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS14 - impianti di smaltimento e recupero rifiuti; OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS16 - impianti per centrali produzione elettrica; OS17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia; OS18 - componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati; OS20 - rilevamenti topografici; OS21 - opere strutturali speciali; OS22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS24 - verde e arredo urbano; OS25 - scavi archeologici; OS27 - impianti per la trazione elettrica; OS28 - impianti termici e di condizionamento; OS29 - armamento ferroviario; OS30 - impianti interni elettrici; telefonici e televisivi; OS31 - impianti per la mobilita' sospesa; OS33 - coperture speciali);

f) la disposizione (art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni) che prevede al verificarsi di una particolare condizione, uno speciale divieto di subappalto per opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica che devono essere elencate dal regolamento generale. Esse (articoli 2, comma 1, lettera g), e 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) sono:

il restauro, la manutenzione di superficie decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico;
l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria

di
impianti idrico sanitari, del gas, antincendio, di
termoregolazione,
di cucina e di lavanderia;
l'installazione, la gestione e la manutenzione di
impianti
trasportatori, ascensori scale mobili, di sollevamento e
di
trasporto;
l'installazione, la gestione e la manutenzione di
impianti
pneumatici, di impianti antintrusione;
l'installazione, la gestione e la manutenzione di
impianti
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e
simili;
i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del
sottosuolo con mezzi speciali;
le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i
pozzi;
la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli
apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici;
la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi
prefabbricati prodotti industrialmente;
l'armamento ferroviario;
gli impianti per la trazione elettrica;
gli impianti di trattamento rifiuti;
gli impianti di potabilizzazione.

In primo luogo va precisato che agli appalti di importo
pari o
inferiore a euro 150.000 (L. 290.440.500) non si
applicano le
disposizioni in materia di categorie generali e
specializzate, di
categorie a qualificazione obbligatoria, di categorie a
qualificazione non obbligatoria, di divieto di subappalto
e, di
conseguenza, di obbligo di prevedere nei bandi di gara le
categorie
scorporabili. Cio' in quanto tali appalti non sono
soggetti alle
disposizioni sul sistema unico di qualificazione. In
questi casi,
pertanto, i concorrenti (soggetti singoli o associazioni

orizzontali)
partecipano alle relative gare qualora in possesso degli speciali requisiti previsti dalle norme (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e gli aggiudicatari possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni previste nell'appalto ed hanno la facoltà di subappaltarne il 30%. La garanzia che l'appaltatore sia in possesso di una professionalità adeguata si ottiene prevedendo una coerenza o analogia tecnica tra la natura dei lavori da affidare ed i lavori eseguiti dal concorrente. E' evidente che sono ammissibili alle gare anche i soggetti in possesso di attestazione di qualificazione in una categoria coerente con la natura dei lavori da affidare.

La norma di cui alla precedente lettera a) non definisce cosa debba intendersi per opere generali e per opere specializzate. A tale esigenza si è provveduto con apposite norme regolamentari (art. 72, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e premesse dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). E' stabilito che sono: opere generali quelle che sono caratterizzate da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte e capace di esplicare funzioni economiche e tecniche; opere specializzate quelle lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o del lavoro, necessitano di una particolare specializzazione e professionalità'.

L'Autorita' ha poi specificato (determinazione n. 48/2000) che le disposizioni, in sostanza, stabiliscono che le opere generali sono costituite da un insieme di lavorazioni, alcune proprie della categoria medesima e altre appartenenti a categorie di opere specializzate.

La norma di cui alla precedente lettera b) stabilisce, altresì, che le lavorazioni appartenenti a categorie generali o specializzate, diverse dalla categoria prevalente (denominate categorie scorporabili) da indicare nei bandi di gara, sono quelle di importo, singolarmente considerato, superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto e, in ogni caso, quelle di importo superiore a euro 150.000 (L. 290.440.500).

Alla luce delle argomentazioni addotte dall'Autorita' (atto di regolazione n. 5/2001 e determinazione n. 12/2001), va precisato che le attività indicate nelle categorie di cui all'allegato A al regolamento di qualificazione si riferiscono certamente a lavori, qualunque sia la relativa specificazione contenuta nella corrispondente declaratoria. Esse non possono infatti che rapportarsi alla disposizione (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) che fa riferimento all'esecuzione di opere generali e di opere specializzate che vanno intese come risultato di lavori e non di semplici forniture e posa in opera di beni o di noli a caldo ancorché le declaratorie (allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) facciano riferimento a tali tipi di prestazioni.

Si puo', quindi, affermare che il bando di gara deve indicare non soltanto l'importo complessivo dell'intervento nonche' la categoria prevalente ed il suo specifico importo, ma anche tutti gli eventuali sottoinsiemi delle lavorazioni costituenti l'intervento medesimo diverse da quelle appartenenti alla categoria prevalente (cioe' le categorie scorporabili), specificando per ogni sottoinsieme categoria ed importo, soltanto pero' se per essi sussistano entrambe le seguenti condizioni: costituiscano un autonomo lavoro e siano di importo superiore al 10% dell'importo complessivo oppure di importo superiore a euro 150.000.

L'Autorita' (determinazioni n. 5/2001 e n. 12/2001 e delibera n. 229/2001) ha specificato che si intende per lavoro autonomo un lavoro che, indipendentemente dalla categoria che identifica l'intervento dal punto di vista ingegneristico e dal fatto che la sua descrizione si trova concisamente, indirettamente o in parte compresa nella categoria prevalente, non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per esplicare la sua funzione. Ad esempio e' lavoro autonomo la costruzione di una palificata di jet-grouting - appartenente alla categoria OS21 - sull'argine di un corso d'acqua i cui lavori della categoria prevalente sono appartenenti alla categoria OG8, oppure la costruzione di una facciata continua modulare costituita da telai metallici e vetri - appartenente alla categoria OS18 - da realizzarsi in un organismo edilizio appartenente

alla categoria OG1.

L'Autorita' ha, inoltre, precisato che cio' comporta che le prestazioni di fornitura e posa in opera o noli a caldo, che non sono da considerarsi (o non si e' ritenuto che siano da considerarsi) autonomo lavoro, ad esempio la fornitura e posa in opera di travi precomprese prefabbricate per realizzare un ponte oppure i travetti precompressi per i solai di un edificio, sono comprese nelle lavorazioni della categoria prevalente e ad esse si applicano le disposizioni (art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990, e successive modificazioni e art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) previste in materia di assimilazione dei subcontratti, aventi ad oggetto attivita' che richiedono l'impiego di mano d'opera espletata in cantiere, a subappalti di lavori. Emerge rispetto alle vecchie disposizioni (art. 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, abrogato dall'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) una novita'. La categoria prevalente deve essere una sola: quella di importo piu' elevato fra quelle costituenti l'intervento e che, pertanto, identifica i lavori da appaltare (art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). Va precisato che l'importo delle lavorazioni comprese nella categoria prevalente e' residuale, nel senso che e' il risultato di una serie di operazioni di scorporo, con le quali dall'importo complessivo dell'intervento si sottraggono via via gli importi delle lavorazioni delle categorie

scorporabili.

La norma di cui alla precedente lettera f) (articoli 2, comma 1, lettera g), e 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/2000) non fanno riferimento alle categorie generali e specializzate previste nel regolamento di qualificazione. Poiche', pero', i bandi di gara devono riportare l'indicazione delle categorie cui sono riconducibili le varie lavorazioni previste negli interventi e' stato necessario procedere ad una comparazione fra le indicazioni del regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/2000) e la elencazione delle categorie contenuta nel regolamento di qualificazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). A tale comparazione ha provveduto l'Autorita' (nota illustrativa delle tipologie unitarie dei bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici", nonche' determinazione n. 12/2001 e delibera n. 229/2001). In base a tale operazione le categorie, che devono essere considerate altamente specializzate (cosi' denominate nel prosieguo) e che sono tutte a qualificazione obbligatoria, cui si applica il divieto sono: OS2 - superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico; OS3 - impianti idrico sanitari; OS4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS5 - impianti pneumatici; OS11 - apparecchiature strutturali speciali; OS13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS14 - impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; OS16 - impianti per centrali produzione

elettrica; OS17 - linee telefoniche ed impianti di telefonia; OS18 - componenti strutturali in acciaio; OS19 - impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissione e trattamento dati; OS20 - rilevamenti topografici; OS21 - opere strutturali speciali; OS22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; OS27 - impianti per la trazione elettrica; OS28 - impianti termici e di condizionamento; OS29 - armamento ferroviario; OS30 - impianti interni elettrici; telefonici e televisivi; OS33 - coperture speciali; OG12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.

Va precisato che l'elenco delle categorie a qualificazione obbligatoria e' piu' ampio dell'elenco delle categorie altamente specializzate. Le categorie a qualificazione obbligatoria non comprese nel suddetto elenco sono: OS9 - impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico; OS10 - segnaletica stradale non luminosa; OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS24 - verde e arredo urbano; OS25 - scavi archeologici; OS31 - impianti per la mobilita' sospesa.

L'insieme delle disposizioni in materia di divieto di subappalto (art. 13, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, e articoli 2, comma 1, lettera g), e 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) pongono due problemi interpretativi:

a) lo speciale divieto di subappalto si applica soltanto per le lavorazioni appartenenti alle categorie - indicate nel bando di gara come categorie scorporabili - che siano categorie

altamente
specializzate oppure anche categorie generali;
b) il presupposto per l'applicazione del divieto di
subappalto
consiste nel fatto che tutte le categorie per le quali e'
applicabile
il divieto sono di importo superiore al 15% dell'importo
complessivo
dell'intervento oppure per tutte quelle che superino il
15%
indipendentemente dal fatto che ve ne siano alcune che
non superino
tale percentuale.
In primo luogo va precisato che alle categorie a
qualificazione
obbligatoria non comprese nell'elenco delle categorie
altamente
specializzate (OS9 - impianti per la segnaletica luminosa
e la
sicurezza del traffico; OS10 - segnaletica stradale non
luminosa;
OS15 - pulizia di acque marine, lacustri, fluviali; OS24
- verde e
arredo urbano; OS25 - scavi archeologici; OS31 - impianti
per la
mobilita' sospesa), qualora siano indicate nel bando di
gara come
categorie scorporabili non si applica mai lo speciale
divieto di
subappalto, mentre si applica sempre la disposizione che
ne permette
l'esecuzione da parte dell'aggiudicatario soltanto se in
possesso
della relativa qualificazione.
Per rispondere ai due quesiti prima indicati occorre
esaminare il
combinato disposto delle due disposizioni (art. 74, comma
2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e
art. 13, comma
7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni)
che sono
inerenti il problema dello speciale divieto di
subappalto.
La disposizione regolamentare (art. 74, comma 2, del

decreto del
Presidente della Repubblica n. 554/1999) stabilisce che
"Le
lavorazioni relative ad opere generali e a strutture,
impianti ed
opere speciali di cui all'art. 72, comma 4, ..." cioè le
lavorazioni
relative alle categorie altamente specializzate "...
indicate nei
bandi di gara non possono essere eseguite dalle imprese
qualificate
per la sola categoria prevalente; esse, ..." quindi: le
lavorazioni
appartenenti alle categorie di opere generali nonché
alle categorie
altamente specializzate "... fatto salvo quanto previsto
dall'art.
13, comma 7, della legge, sono comunque subappaltabili ad
imprese in
possesso delle relative qualificazioni. Le medesime
lavorazioni ..."
cioè: quelle appartenenti alle categorie generali
nonché alle
categorie altamente specializzate "... sono altresì
scorporabili e
sono indicate nei bandi di gara ai fini della
costituzione di
associazioni temporanee di tipo verticale."
La suddetta disposizione regolamentare ha due specifici
contenuti:
a) il primo è quello che stabilisce che le lavorazioni
delle
categorie generali e delle categorie altamente
specializzate non
possono essere eseguite dal soggetto aggiudicatario in
mancanza di
adeguata qualificazione e, in tal caso, devono essere
subappaltate a
soggetti qualificati;
b) il secondo che non si può procedere al subappalto nel
caso
che vengano in evidenza alcune condizioni (art. 13, comma
7, della
legge n. 109/1994, e successive modificazioni).
Va preliminarmente sottolineato che il primo contenuto

non pone
problemi interpretativi ed, inoltre, e' coerente con la
disposizione
in materia di categorie a qualificazione obbligatoria e a
qualificazione non obbligatoria in quanto le categorie
generali e le
categorie altamente specializzate sono tutte a
qualificazione
obbligatoria e, quindi, le relative lavorazioni non
possono essere
eseguite dall'aggiudicatario in mancanza di adeguate
qualificazione.
Il secondo contenuto comporta, invece, la necessita' di
interpretare l'inciso "fatto salvo quanto previsto
dall'art. 13,
comma 7, della legge".
La disposizione legislativa (art. 13, comma 7, della
legge n.
109/1994, e successive modificazioni) stabilisce che
viene in
evidenza il divieto di subappalto nel caso in cui
l'oggetto
dell'appalto o della concessione comprenda, oltre alle
lavorazioni
appartenenti alla categoria prevalente, "opere per le
quali siano
necessari lavori e componenti di notevole contenuto
tecnologico e di
rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti
ed opere
speciali", elencate nel regolamento generale (articoli
72, comma 4, e
74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554/1999)
e denominate sinteticamente, come prima detto, categorie
altamente
specializzate "qualora ciascuna di tali opere superi
altresi' in
valore il 15% dell'importo totale dei lavori". E',
quindi, in primo
luogo necessario interpretare cosa si debba intendere per
la frase
"qualora ciascuna di tali opere superi altresi' in valore
il 15%
dell'importo totale dei lavori".

Il termine "qualora" e' una congiunzione condizionale che significa "nel caso che, quando, se mai" ed ha nel contempo valore temporale ed ipotetico mentre il termine "ciascuno" e' un aggettivo ed un pronome indefinito che indica "ogni persona, tutte le persone, una totalita' di persone o cose considerate pero' singolarmente" ed il termine "altresi'" e' un avverbio che significa "anche, inoltre". La frase quindi stabilisce che "nel caso che (... se mai, ... quando ...) nel bando di gara siano indicate come categorie scorporabili alcune particolari categorie (di cui si parlera' nel prosieguo) che sono tutte, considerate singolarmente, di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento" viene in evidenza uno speciale divieto di subappalto. Tale interpretazione letterale se da una parte e' coerente con i principi contenuti nelle norme legislative che vogliono favorire la piu' ampia partecipazione dei concorrenti, dall'altra parte non e' strettamente in linea con l'esigenza, sentita dal legislatore, di ricorrere all'istituto dell'integrazione verticale nei casi in cui le lavorazioni delle categorie a qualificazione obbligatoria assumono un peso rilevante nell'ambito del lavoro. Infatti, subordinare l'obbligatorieta' del ricorso alla integrazione verticale alla esistenza contemporanea di un limite per tutte le lavorazioni, riduce l'efficacia di un istituto introdotto per favorire una organica presenza di imprese nei lavori. Va comunque considerato che la

suddivisione prima ricordata fra le categorie a qualificazione non obbligatoria e a qualificazione obbligatoria garantisce che i materiali esecutori delle lavorazioni, siano essi aggiudicatari o subappaltatori, debbono quasi sempre essere in possesso delle relative adeguate qualificazioni.

Stabilito il senso della frase "qualora ciascuna di tali opere superi altresì" in valore il 15% dell'importo totale dei lavori" occorre stabilire se il divieto di subappalto riguarda esclusivamente le categorie altamente specializzate oppure anche le categorie generali indicate nel bando come categorie diverse da quella prevalente. Si tratta cioè di stabilire se "fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, della legge" si riferisce sia all'indicazione delle categorie altamente specializzate sia alla indicazione della condizione contenuta nella frase "qualora ciascuna di tali opere superi altresì" in valore il 15% dell'importo totale dei lavori" nel senso prima stabilito o se, invece si riferisce esclusivamente a tale condizione e, di conseguenza il divieto di subappalto riguarderebbe sia le categorie altamente specializzate sia le categorie generali.

Per risolvere tale ulteriore quesito occorre tenere conto che nei bandi di gara, come è stato prima sottolineato, non è più possibile prevedere una pluralità di categorie prevalenti e quindi richiedere che il concorrente sia in possesso di una pluralità di qualificazioni come era invece ammesso in vigore delle

vecchie norme
(art. 23 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, abrogato dall'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e che una categoria generale non pone sul piano tecnico minori problemi di una categoria altamente specializzata. In base a tali considerazioni non puo' non ritenersi che sia piu' rispondente ai principi sottesi a tutto l'ordinamento la seconda interpretazione. In sostanza il regolamento ha ritenuto che dovesse estendersi il divieto di subappalto oltre che alle categorie altamente specializzate anche alle categorie generali ove indicate nel bando come categorie scorporabili. Con tale estensione le disposizioni regolamentari hanno tenuto conto da una parte che le categorie generali hanno spesso elevati contenuti tecnici e dall'altra ha attutito l'effetto della disposizione che stabilisce l'unicita' della categoria prevalente senza, pero', stabilire molte condizioni per la partecipazione delle imprese agli appalti aprendo in tale modo il mercato degli appalti pubblici al piu' alto numero di concorrenti possibili. Le imprese possono, infatti, per loro scelta partecipare agli appalti sia come imprese singole sia come associazione orizzontale, verticale. In sostanza il possesso di piu' qualificazioni o la costituzione di una associazione verticale diventano obbligatori soltanto in alcuni casi. Alla luce di quanto rilevato:
a) la risposta al primo quesito non puo' che essere nel senso che lo specifico divieto di subappalto si applica pure alle categorie

generali, in quanto il regolamento (decreto del
Presidente della
Repubblica n. 554/1999), che concorre a costituire (art.
3, comma 2,
della legge n. 109/1994, e successive modificazioni)
l'ordinamento
generale in materia di lavori pubblici, ha esteso tale
divieto anche
ad esse qualora siano indicate nei bandi di gara come
categorie
scorporabili;

b) la risposta al secondo quesito non puo' che essere nel
senso
che il divieto di subappalto viene in evidenza quando le
lavorazioni
appartenenti a categorie scorporabili, siano esse
categorie generali
e/o categorie altamente specializzate, singolarmente
considerate,
siano tutte di importo superiore al 15% dell'importo
complessivo
dell'intervento.

A chiarimento delle due disposizioni va rilevato che
l'assenza
dell'obbligo per il soggetto aggiudicatario di possedere
specifiche
qualificazioni, in quanto non viene in evidenza lo
speciale divieto
di subappalto, non incide sulla qualita' delle
realizzazioni. Va,
infatti, ricordato che essendo le categorie generali e le
categorie
altamente specializzate tutte a qualificazione
obbligatoria non
possono che essere eseguite da soggetti, aggiudicatari
oppure
subappaltatori, in possesso delle relative
qualificazioni.

Altro aspetto della normativa sul divieto di subappalto
riguarda
l'interpretazione della prescrizione (art. 13, comma 7,
della legge
n. 109/1994, e successive modificazioni) che prevede che
le
lavorazioni per le quali vige il divieto di subappalto

debbano essere
"eseguite esclusivamente dai soggetti aggiudicatari". Si
pone il
problema se la disposizione deve essere considerata con
riferimento
all'importo totale delle lavorazioni di ognuna della
relative
categorie scorporabili per le quali vige il divieto di
subappalto
oppure deve tener conto del fatto che la prescrizione di
possedere
adeguate qualificazioni comporta una sorta di obbligo di
partecipare
alla gara nella forma dell'associazione temporanea di
tipo verticale
e, quindi, come e' stato prima affermato, resterebbe la
facolta' per
l'aggiudicatario di subappaltare le lavorazioni entro il
limite del
30% dei suddetti importi totali. Per rispondere al
quesito va tenuto
presente che nel caso di associazioni temporanee
verticali -
indipendentemente se costituite per scelta del
concorrente o perche'
conseguenza del divieto di subappalto - ogni mandante,
assumendo
l'esecuzione delle lavorazioni di una singola categoria,
e' da
considerarsi assimilabile al soggetto che assume le
lavorazioni della
categoria prevalente. Non vi e' dubbio, quindi, che
sussiste la
facolta' di subappaltare entro il limite del 30% le
lavorazioni di
ogni categoria.
Va, infine, precisato (art. 18 della legge n. 55/1990, e
successive
modificazioni) che il subappalto deve comunque essere
autorizzato
dalla stazione appaltante ed e' sottoposto alla
condizione (art. 18,
comma 3, punto 1, della legge n. 55/1990, e successive
modificazioni)
che i concorrenti "abbiano indicato i lavori o le parti

di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;". La disposizione comporta che i concorrenti, tutte le volte che non siano in possesso delle qualificazioni delle categorie scorporabili, debbano indicare nell'offerta la loro intenzione di volere subappaltare le lavorazioni di quelle categorie scorporabili che sono a qualificazione obbligatoria indipendentemente dal fatto che sussista o meno il loro diritto a procedere al subappalto. La stazione appaltante, in mancanza di una delle condizioni tassative fissate dalla legge non potrebbe, infatti, concedere l'autorizzazione. Cio' comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante debba procedere alla sua esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo stesso, qualora aggiudicatario, non potrebbe ne' eseguire direttamente le lavorazioni ne' essere autorizzato a subappaltarle. Le norme (art. 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) sulla partecipazione alle gare di appalto di un soggetto singolo (impresa individuale, anche artigiana, societa' commerciale, societa' cooperativa, consorzi tra societa' cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili) prevedono che la qualificazione dello stesso puo' essere dimostrata in tre

diversi

modi tra loro alternativi:

a) nella categoria prevalente e per l'importo complessivo dell'intervento;

b) nella categoria prevalente per l'importo relativo alla categoria prevalente nonché nelle categorie scorporabili per i relativi importi;

c) nella categoria prevalente nonché in alcune delle categorie

scorporabili per i relativi importi, purché la classifica della

qualificazione nella categoria prevalente sia pari o superiore alla

somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie

scorporabili per le quali il soggetto non è specificamente

qualificato.

In ognuna delle tre ipotesi le disposizioni prevedono che la

qualificazione sia comunque adeguata con riferimento all'importo

complessivo dell'intervento.

Le norme (art. 95, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 554/1999) sulla partecipazione alle gare di appalto di

un soggetto plurimo (associazione temporanee di concorrenti, consorzi

di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, gruppo europeo

di interesse economico) di tipo orizzontale prevedono che la

qualificazione dello stesso deve essere non inferiore a quella

prescritta per il soggetto singolo e deve essere posseduta nel

seguito modo:

a) mandataria: misura minima pari al 40%;

b) mandanti: misura minima pari al 10%.

Va precisato che la suddetta disposizione - poiché stabilisce che

la qualificazione della mandataria e delle mandanti deve essere

almeno pari ad una percentuale di quella prevista per il concorrente
singolo - consente di ritenere ammissibile la partecipazione - oltre
che di una associazione di tipo orizzontale costituita da una
mandataria e da alcune mandanti in possesso di qualificazione per la
categoria prevalente e per classifica rispettivamente pari al 40% ed
al 10% dell'importo complessivo dell'intervento - anche, in analogia
al caso di cui alla precedente lettera c), di una associazione nella
quale la mandataria e le mandanti posseggano la qualificazione nella
categoria prevalente ed in tutte o alcune delle categorie scorporabili
rispettivamente per una classifica adeguata al 40% ed al 10% dell'importo
della categoria prevalente oppure della somma degli importi della
categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali
l'associazione orizzontale non e' specificamente qualificata, nonche'
dei singoli importi delle categorie scorporabili per le quali
l'associazione e' specificamente qualificata.
Va inoltre specificato che la norma (art. 95, commi 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ultimo periodo) che
dispone che la mandataria deve possedere i requisiti in misura
maggioritaria va intesa con riferimento ai requisiti minimi richiesti
per lo specifico appalto. Ne consegue che non e' consentito che la
percentuale coperta dalle mandanti, al fine di dimostrare da parte
della associazione temporanea orizzontale il possesso del 100% dei
requisiti minimi, sia costituita da una quota di una mandante che sia

di importo superiore a quella della mandataria.
Le norme (art. 95, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) sulla partecipazione alle gare di appalto di un soggetto plurimo (associazione temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, gruppo europeo di interesse economico) di tipo verticale prevedono che la qualificazione dello stesso deve essere posseduta nel seguente modo:

- a) mandataria: categoria prevalente per il corrispondente importo;
- b) mandanti: categorie scorporabili per i corrispondenti importi.

E' stato prima ricordato che le lavorazioni delle categorie scorporabili sono tutte anche totalmente subappaltabili (art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), fatto salvo il caso che sia da applicarsi la norma sullo speciale divieto di subappalto. Tale disposizione non pone problemi se l'aggiudicatario e' un soggetto singolo oppure un'associazione temporanea di tipo orizzontale. Qualora, invece, l'aggiudicatario e' un'associazione temporanea di tipo verticale occorre tenere conto che ciascuna delle mandanti assume l'esecuzione di lavorazioni di una particolare categoria e, pertanto, non vi e' dubbio che sono da considerarsi assimilabili al soggetto che assume le lavorazioni della categoria prevalente. Ne consegue che esse possono subappaltare le lavorazioni esclusivamente entro il limite del 30% dell'importo delle lavorazioni assunte.

Alla luce delle suddette norme va verificata se sia

possibile
ammettere alle gare una associazione temporanea di tipo
misto, cioe'
una associazione di tipo verticale in cui la mandataria
sia
costituita da un sub associazione orizzontale e le
mandanti siano
anch'esse sub associazioni orizzontali per ognuna delle
categorie
scorporabili, ed in caso affermativo quali siano le
qualificazioni
che devono possedere le imprese associate.
Alla ammissibilita' di tale istituto non sembra ostino le
norme
(art. 13, comma 8, della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni, e art. 95, comma 3, del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 554/1999) che disciplinano l'associazione
temporanea di
tipo verticale. Infatti, la norma legislativa si limita a
definire la
nozione di tale associazione come quella nel cui ambito
uno degli
associati realizza i lavori della categoria prevalente e
gli altri
associati i lavori delle categorie scorporabili e la
norma
regolamentare stabilisce soltanto che la mandataria deve
essere
qualificata nella categoria prevalente e per il relativo
importo e
che le mandanti devono essere qualificate nelle categorie
scorporabili e per i relativi importi che intendono
assumere. Non
viene, quindi, escluso ne' che la mandataria assuntrice
delle
lavorazioni della categoria prevalente possa essere una
associazione
temporanea di tipo orizzontale ne' che le mandanti
assuntrici delle
lavorazioni delle categorie scorporabili possano essere
anche piu' di
una per ognuna di queste categorie. L'utilizzazione di
tale istituto
appare d'altra parte rispondere all'esigenza di aprire il

mercato
degli appalti pubblici al piu' alto numero di imprese
possibili cioe'
all'obiettivo di favorire la piu' ampia concorrenza.
L'ammettere che
la mandataria e/o le mandanti possano essere una
associazione
temporanea di tipo orizzontale raggiunge, inoltre, il
risultato di
assicurare maggiori garanzie (responsabilita' solidale ed
illimitata
tra le imprese associate orizzontalmente) alla stazione
appaltante
rispetto a soggetti costituiti da una sola impresa.
Non e' invece possibile una associazione che veda le
lavorazioni
della categoria prevalente assunte da una associazione di
tipo
verticale in quanto se le suddette lavorazioni fossero
suddivisibili
sul piano qualitativo, tanto da essere assunte da imprese
dotate di
specifiche qualificazione, le diverse lavorazioni
sarebbero state
indicate nel bando di gara come appartenenti a categorie
scorporabili.
In tal senso si e' espressa anche la giurisprudenza (Tar
Sicilia,
Palermo, 14 luglio 1997, n. 1211; Cons. di Stato, sez.
IV, 9 luglio
1998, n. 702; Cons. Giust. Amm. Sic., 16 settembre 1998,
n. 477,
Cons. Giust. Amm. Sic., 13 ottobre 1998, n. 618; Tar
Valle d'Aosta 16
settembre 1999, n. 123) sia in vigore delle vecchie
norme e sia in
vigore delle nuove.
Considerato ammissibile la partecipazione alle gare di
appalto
della associazione temporanea di tipo misto nella forma
prima
descritta occorre ora definire quali debbano essere le
qualificazioni
possedute dalle imprese associate affinche' risultino
dimostrati i

requisiti di ammissibilità prescritti.

In base alle disposizioni in materia di associazioni temporanee

prima delineate non vi è dubbio che:

a) la mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente e per una classifica adeguata al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione

orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle

categorie scorporabili per le quali l'associazione temporanea mista

non è specificamente qualificata);

b) le mandanti che intendono assumere l'esecuzione di lavorazioni

della categoria prevalente devono possedere la qualificazione per la

categoria prevalente e per una classifica adeguata al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione

orizzontale (somma degli importi della categoria prevalente e delle

categorie scorporabili per le quali l'associazione temporanea mista

non è specificamente qualificata), fermo restando la copertura

dell'intero importo;

c) le mandanti che intendono assumere lavori nelle categorie

scorporabili devono possedere la qualificazione con riferimento ad

ognuna di tali categorie;

d) l'importo di ognuna delle categorie scorporabili può essere

coperto anche da più di una mandante con la condizione che almeno

una di esse (da considerarsi mandataria della sub associazione

orizzontale che intende assumere l'esecuzione delle lavorazioni della

categoria scorporabile) sia qualificata per una classifica adeguata

al 40% dell'importo e le altre per una classifica adeguata al 10% del

suddetto importo, fermo restando la copertura dell'intero

importo.

Si ritiene, pero', che la possibilita' di concorrere in forma di associazione mista debba essere esplicitamente prevista nei bandi di gara. Le stazioni appaltanti nello stabilire tale possibilita' devono comunque adottare una particolare cautela. La facolta' deve essere valutata con riferimento, in particolare, al tipo ed all'importo delle lavorazioni delle categorie scorporabili. Deve essere anche valutato se non sia necessario prevedere nei documenti progettuali che l'esecuzione di tali categorie debba avvenire costituendo per ognuna di esse, ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, una apposita societa'. Va inoltre precisato che non vi puo' essere dubbio in merito al fatto che la disposizione (art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) - che permette alle imprese associate o consorziate di considerare, qualora qualificate per almeno un quinto dell'importo complessivo a base di gara, la propria classifica incrementata di un quinto - e' applicabile anche alle associazioni di tipo verticale o misto. In tal caso, pero', e' evidente che la suddetta condizione di qualificazione per un quinto dell'importo complessivo dell'appalto va riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili. Va infine considerato che l'assetto normativo illustrato si applica anche ai consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile ed ai gruppi europei di interesse economico (art. 10, comma 1, lettera

e) ed
e-bis) della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni) con
riferimento alle capogruppo ed alle imprese consorziate.
Altro aspetto delle disposizioni che si stanno esaminando
riguarda
il fatto che i requisiti prescritti per la partecipazione
alle gare
di appalto e le modalita' di documentazione del loro
possesso da
parte dei concorrenti (art. 3, comma 2, art. 3, comma 6,
art. 28,
art. 30, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n.
34/2000, e art. 73, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 554/1999) sono diversi a seconda
dell'importo
complessivo dell'intervento. In base a tali diversita'
gli appalti
sono da considerarsi suddivisi in quelli di:
a) importo complessivo superiore a euro 20.658.276 (lire
40
miliardi);
b) importo complessivo superiore a euro 1.500.000 (L.
2.904.405.000) e pari o inferiore a euro 20.658.276 (lire
40
miliardi);
c) importo complessivo superiore a euro 150.000 (L.
290.440.500)
e pari o inferiore a euro 1.500.000 (L. 2.904.405.000);
d) importo complessivo pari o inferiore a euro 150.000
(L.
290.440.500).
In primo luogo va rilevato che gli appalti di importo
complessivo
superiore a euro 1.500.000 (L. 2.904.405.000) e pari o
inferiore euro
20.658.276 (lire 40 miliardi) non pongono particolari
problemi in
quanto in tali casi la qualificazione deve essere
dimostrata mediante
le attestazioni di qualificazione e le categorie
scorporabili da
indicare nei bandi sono certamente pari o superiori a

euro 150.000
(L. 290.440.500) e, quindi, comunque la qualificazione deve essere dimostrata mediante le suddette attestazioni. Così non pongono particolari problemi gli appalti di importo complessivo pari o inferiore a euro 150.000 (L. 290.440.500) in quanto ad essi si applicano in ogni caso particolari disposizioni (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e, quindi, non vi è obbligo del possesso delle attestazioni di qualificazione. Gli appalti di importo complessivo superiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) pongono, invece, il problema di stabilire se le mandatarie e le mandanti, sia dei raggruppamenti orizzontali, sia di quelli verticali e sia di quelli misti - nel caso che gli importi cui sono da riferirsi le attestazioni di qualificazione siano inferiori a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi) - debbano dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo di loro spettanza (art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Non vi è dubbio che tale obbligo deve sussistere in quanto in caso contrario non vi sarebbe par condicio fra soggetto singolo e soggetti plurimi. Anche gli appalti di importo complessivo superiore a euro 150.000 (L. 290.440.500) e pari o inferiore a euro 1.500.000 (L. 2.904.405.000) pongono alcuni problemi in quanto gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili possono

essere sia superiori a euro 150.000 (L. 290.440.500) e sia pari o inferiori a euro 150.000 (L. 290.440.500). Nel caso che gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili siano tutti superiori a euro 150.000 non vi e' dubbio che la qualificazione deve essere dimostrata attraverso le attestazioni di qualificazione. Nel caso che gli importi delle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili siano alcuni superiori a euro 150.000 ed altri inferiori si pone il problema di stabilire se la qualificazione debba essere comunque dimostrata tramite attestazione di qualificazione oppure puo' essere dimostrata anche rispettando le disposizioni previste per gli appalti di importo pari o inferiori a euro 150.000 (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Le disposizioni che interferiscono con il problema sono cinque:

- a) la prima (art. 8, comma 2, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni) prevede la istituzione di un "... sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a euro 150.000 ...".
- b) la seconda (art. 8, comma 11-quinquies, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni) prevede che il regolamento di qualificazione debba stabilire "... i requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a euro 150.000.";
- c) la terza (art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 34/2000) stabilisce che la qualificazione di cui all'art. 8 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni "... e' obbligatoria per chiunque esegua i lavori affidati dai..... di importo superiore a euro 150.000.";

d) la quarta (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) stabilisce che "... le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 150.000 qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo: ..." e, quindi, anche se non in possesso dell'attestazione di qualificazione;

e) la quinta (art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che stabilisce che vanno indicate nei bandi "... tutte le parti, appartenenti a categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro ...". Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) prevedono che l'attestazione di qualificazione riguarda gli esecutori dei lavori e, quindi, sembrerebbe che nel caso di importi delle categorie scorporabili che siano inferiori a euro 150.000, non si potrebbe richiedere obbligatoriamente il possesso della suddetta attestazione per quell'impresa che eseguiranno tali lavorazioni. Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) prevedono che l'attestazione di qualificazione riguarda i soggetti che partecipano alle gare e, quindi, sembrerebbe che e' ininfluenza il fatto che il bando preveda lavorazioni di importo inferiore a euro 150.000 in quanto e' l'importo complessivo dell'appalto che condiziona se debba o non debba considerarsi obbligatorio il possesso della suddetta attestazione.

E' evidente, pero', che la disposizione che condiziona la risposta al quesito e' quella di cui alla lettera e), la quale - poiche' stabilisce che le lavorazioni delle categorie scorporabili devono essere indicate nel bando di gara non solo sulla base del fatto che sono di importo pari o superiore a certi valori ma anche perche', sulla base di quanto precisato dall'Autorita', sono state considerate autonomi lavori con riferimento alle declaratorie delle categorie generali o specializzate - comporta il fatto che le imprese che eseguiranno tali lavorazioni, qualora siano le aggiudicatarie stesse, devono essere in ogni caso in possesso di adeguata qualificazione.

Alla stessa conclusione si perviene esaminando separatamente i casi dell'impresa singola e delle associazioni temporanee. Per quanto riguarda l'impresa singola, poiche' e' disposto (art. 95, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che la qualificazione deve essere comunque adeguata all'importo complessivo dell'appalto, non vi e' dubbio che la qualificazione deve essere dimostrata mediante il possesso dell'attestazione di qualificazione. Ammettere, infatti, che la qualificazione possa essere dimostrata anche con il possesso dei requisiti previsti per gli appalti di importo pari o inferiori a euro 150.000 (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) potrebbe comportare che la cifra d'affari in lavori realizzata dall'impresa nel quinquennio di riferimento non sia pari o superiore all'importo

complessivo dell'appalto in quanto lo stesso certificato potrebbe essere impiegato per documentare piu' requisiti, in contrasto con il principio che ogni certificato deve essere utilizzato una sola volta.

Per quanto riguarda l'impresa plurima di tipo orizzontale, poiche' e' disposto (art. 13, comma 2, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e art. 95, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e articolo) che le imprese associate sono solidalmente responsabili le qualificazioni possedute dalle imprese associate e che i requisiti, sia della mandataria o capogruppo e sia della mandanti o consorziate, debbono essere non inferiori ad una percentuale dei requisiti previsti per il soggetto singolo che, come prima precisato sono dimostrati mediante l'attestazione di qualificazione, non vi e' dubbio che anche in questo caso la qualificazione debba essere dimostrata tramite il possesso della suddetta attestazione.

Per quanto riguarda l'impresa plurima di tipo verticale, poiche' e' disposto (art. 13, comma 2, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e art. 95, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) che i requisiti, sia della mandataria o capogruppo e sia delle mandanti o consorziate, debbono essere adeguati alla categoria ed all'importo dei lavori che intendono assumere, non vi e' dubbio che la qualificazione della mandataria e delle mandanti debba essere dimostrata mediante il possesso

dell'attestazione di qualificazione in quanto si tratta di eseguire lavorazioni che sul piano tecnico sono state ritenute costituire autonomi lavori.

Va in ultimo rilevato che, nel caso dei subappaltatori, si

applicano certamente le disposizioni di cui alle precedenti lettera

a) e c) in quanto questi sono da considerarsi certamente esecutori di lavori e non partecipanti alle gare.

* * *

Dal combinato disposto delle suddette disposizioni in conclusione

si puo' affermare che:

A) Per gli appalti di importo complessivo pari o inferiore ad euro 150.000:

1) in fase di gara i concorrenti:

possono partecipare alla gara come impresa singola e come associazione temporanea orizzontale;

devono documentare di aver eseguito lavori di natura analoga a

quelli da affidare oppure essere in possesso di attestazione di

qualificazione in una categoria coerente con la natura dei lavori da

affidare;

possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni

dell'appalto;

2) in fase esecutiva l'aggiudicatario:

potra' eseguire direttamente tutte le lavorazioni dell'appalto;

potra' subappaltare a soggetti in possesso delle specifiche

qualificazioni (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 554/2000 oppure attestazione di qualificazione) fino al 30% delle

lavorazioni dell'appalto;

potra' affidare a soggetti, anche privi di adeguate qualificazioni, l'esecuzione di prestazioni consistenti in forniture

e posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle lavorazioni appaltate, qualora siano di importo inferiore al 2% dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque, inferiore a euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali limiti, il costo della mano d'opera per l'attività espletata in cantiere sia inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto.

B) Per gli appalti di importo complessivo superiore a euro 150.000:

1) il divieto di subappalto si applica nel caso che le categorie scorporabili, generali o altamente specializzate, siano tutte, singolarmente considerate, di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'intervento;

2) nel caso sia applicabile il divieto di subappalto:

a) in fase di gara i concorrenti:

possono partecipare alla gara come impresa singola, come associazione temporanea orizzontale, come associazione temporanea

verticale e come associazione temporanea mista;

hanno l'obbligo di dimostrare di essere in possesso delle specifiche qualificazioni in tutte le categorie scorporabili per le

quali vige il divieto;

non hanno l'obbligo di dimostrare di essere in possesso delle

specifiche qualificazioni per quelle categorie scorporabili per le

quali non vige il divieto di subappalto;

possono indicare di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni

della categoria prevalente ed il 100% delle lavorazioni delle

categorie scorporabili per le quali non vige il divieto di

subappalto;

hanno l'obbligo di indicare nell'offerta di voler subappaltare

tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a

qualificazione
obbligatoria per le quali non vige il divieto di
subappalto e per le
quali non e' in possesso delle specifiche qualificazioni;
b) in fase esecutiva l'aggiudicatario:
potra' eseguire direttamente tutte le lavorazioni della
categoria prevalente;
potra' subappaltare a soggetti in possesso delle
specifiche
qualificazioni fino al 30% delle lavorazioni della
categoria
prevalente;
potra' subappaltare a soggetti in possesso delle
specifiche
qualificazioni, fino al 30% dei loro singoli importi, le
lavorazioni
delle categorie scorporabili per le quali vige il divieto
di
subappalto;
potra' affidare a soggetti, anche privi di adeguate
qualificazioni, l'esecuzione di prestazioni consistenti
in forniture
e posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle
lavorazioni della
categoria prevalente, qualora siano di importo inferiore
al 2%
dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque,
inferiore a
euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali
limiti, il
costo della mano d'opera per l'attivita' espletata in
cantiere sia
inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto;
potra' eseguire, ancorche' non in possesso delle
specifiche
qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie
scorporabili a
qualificazione non obbligatoria oppure subappaltarle a
soggetti in
possesso delle specifiche qualificazioni;
potra' eseguire direttamente, nel caso sia in possesso
delle
specifiche qualificazioni, tutte le lavorazioni delle
categorie
scorporabili a qualificazione obbligatoria, mentre, in

caso non sia
in possesso delle suddette qualificazioni, dovrà
subappaltarle
(salvo che non facciano eventualmente parte del gruppo
delle
categorie per le quali vi è il divieto di subappalto);
3) nel caso non sia applicabile il divieto di subappalto:
a) in fase di gara i concorrenti:
possono partecipare alla gara come impresa singola, come
associazione temporanea orizzontale, come associazione
temporanea
verticale e come associazione temporanea mista;
non hanno l'obbligo di dimostrare, di essere in possesso
delle
specifiche qualificazioni per le categorie scorporabili;
possono indicare di voler subappaltare il 30% delle
lavorazioni
della categoria prevalente ed il 100% delle lavorazioni
delle
categorie scorporabili;
hanno l'obbligo di indicare nell'offerta di voler
subappaltare
tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili a
qualificazione
obbligatoria e per le quali non è in possesso delle
specifiche
qualificazioni;
b) in fase esecutiva l'aggiudicatario:
potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni della
categoria prevalente;
potrà subappaltare a soggetti in possesso delle
specifiche
qualificazioni fino al 30% delle lavorazioni della
categoria
prevalente;
potrà subappaltare a soggetti in possesso delle
specifiche
qualificazioni le lavorazioni delle categorie
scorporabili;
potrà affidare a soggetti, anche privi di specifiche
qualificazioni, l'esecuzione di prestazioni consistenti
in fornitura
e posa in opera ed in noli a caldo, comprese nelle
lavorazioni della
categoria prevalente, qualora siano di importo inferiore

al 2%
dell'importo complessivo dell'intervento o, comunque,
inferiore a
euro 100.000, oppure, qualora di importo superiore a tali
limiti, il
costo della mano d'opera per l'attività espletata in
cantiere sia
inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto;
potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle
categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria
ancorché
privo delle specifiche qualificazioni oppure potrà
subappaltarle a
soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni;
potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle
categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria nel
caso sia in
possesso delle specifiche qualificazioni mentre, in caso
non sia in
possesso delle suddette qualificazioni, dovrà
subappaltarle a
soggetti in possesso delle specifiche qualificazioni.

C) Nel caso di appalti di importo complessivo: 1)
superiore a euro
20.658.276 (lire 40 miliardi) le mandatarie e le
mandanti, sia di
associazioni orizzontali, sia di associazioni verticali e
sia di
associazioni miste, debbono, oltre a possedere adeguata
attestazione
di qualificazione, dimostrare di aver realizzato, nel
quinquennio
precedente la data di pubblicazione del bando, una cifra
d'affari in
lavori non inferiore a tre volte la percentuale
dell'importo
complessivo di loro spettanza;

2) pari o inferiore a euro 20.658.276 (lire 40 miliardi)
e
superiori a euro 150.000 (L. 290.440.500) gli esecutori
delle
lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili:
a) qualora siano aggiudicatari devono essere in possesso
dell'attestazione di qualificazione indipendentemente se
le

lavorazioni sono di importo superiore o inferiore a 150.000 euro (L. 290.440.500);

b) qualora siano subappaltatori, nel caso che l'importo del sub-contratto sia superiore a euro 150.000, devono essere in possesso dell'attestazione di qualificazione e, nel caso che l'importo del sub-contratto sia pari o inferiore a euro 150.000, possono essere qualificati ai sensi delle specifiche norme vigenti per l'esecuzione di lavori di tali importi (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) oppure in possesso dell'attestazione di qualificazione.

Il presidente: Garri